

Parte quinta

COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI

COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI

REGIONE UMBRIA - LEGGE REGIONALE 11 gennaio 2000, n. 3

Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1 Finalità

1. Con la presente legge la Regione Umbria, in attuazione degli articoli 13, comma 3, e 14 dello Statuto regionale e con riferimento alla legislazione nazionale vigente in materia:

a) promuove la più ampia comunicazione istituzionale delle attività proprie e degli organismi da essa funzionalmente od organicamente dipendenti, per garantire un qualificato rapporto informativo e di partecipazione tra cittadini e istituzioni;

b) favorisce la più completa espressione delle esigenze e delle istanze della società umbra, promuovendo il più ampio pluralismo informativo, la qualificazione e valorizzazione delle imprese di comunicazione radiotelevisiva locale aventi sede nella regione, nonché la formazione delle diverse figure professionali;

c) istituisce il Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato CO.RE.COM., ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

TITOLO II COMUNICATO ISTITUZIONALE

Articolo 2 Obiettivi

1. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di tutela della riservatezza dei dati personali ed in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività d'informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalla Regione, in Italia e all'estero, volte a conseguire:

a) l'informazione ai mezzi di comunicazione, quali la stampa quotidiana e periodica, il sistema editoriale, le agenzie d'informazione, l'emittenza radiofonica e televisiva locale, nazionale e internazionale;

b) la comunicazione esterna ai cittadini, sia singoli che associati, anche attraverso affissioni;

c) la promozione dell'immagine della Regione in Italia e all'estero, attraverso vari mezzi individuati in relazione alle diverse esigenze di promozione.

2. L'attività d'informazione e comunicazione è, in particolare, finalizzata a:

- a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
- b) illustrare l'organizzazione, l'attività ed il funzionamento della Regione;
- c) favorire la conoscenza e l'accesso dei cittadini all'informazione dell'Ente ed ai suoi servizi;
- d) promuovere conoscenze allargate e approfondite di temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
- e) promuovere l'immagine dell'Umbria in Italia e nel mondo attraverso la valorizzazione d'iniziative e mediante una coordinata campagna con ogni possibile mezzo pubblicitario.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, definiscono le modalità e gli strumenti tecnici idonei ad assicurare tempestivamente la più ampia diffusione delle notizie attraverso i mezzi d'informazione, avvalendosi anche delle emittenti e delle testate pubbliche e private d'informazione locale che operano in Umbria.

4. Per le finalità del presente articolo la Giunta regionale e il Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, approvano entro il 30 settembre di ogni anno le linee programmatiche di comunicazione integrata, recanti l'indicazione degli obiettivi, degli strumenti, della spesa e della relativa copertura finanziaria, sentito, per gli aspetti di sua competenza, il CO.RE.COM.

Articolo 3

Forme, strumenti e prodotti

1. Le attività d'informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le iniziative di comunicazione integrata ed i sistemi telematici multimediali. Esse si esplicano anche attraverso la pubblicità, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.

Articolo 4

Strutture

1. Le attività di informazione e di comunicazione si realizzano attraverso le apposite strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale, definite in applicazione della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e dei provvedimenti attuativi della stessa.

2. Presso la Presidenza della Giunta regionale e presso la Presidenza del Consiglio regionale operano gli Uffici stampa, costituiti ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e composti da personale iscritto agli albi professionali dei giornalisti, anche dipendente da amministrazioni pubbliche, assunto con contratto a termine o a tempo indeterminato. Spetta ad esso, secondo le mansioni, il trattamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.

3. I giornalisti preposti agli Uffici stampa, per la parte relativa alle attività di informazione, sono coordinati da un giornalista, che assume la qualifica di capo redattore, il quale opera sulla base degli indirizzi impartiti rispettivamente dalla Presidenza della Giunta regionale e dalla Presidenza del Consiglio regionale.

4. I giornalisti degli Uffici stampa non possono assumere altri incarichi professionali se non formalmente autorizzati dall'Amministrazione.

Articolo 5

Ufficio relazioni con il pubblico — URP

1. L'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) svolge attività di comunicazione pubblica, di comunicazione interna e concorre ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa.

Articolo 6
Bollettino Ufficiale

1. La Regione esplica la comunicazione istituzionale anche attraverso il Bollettino Ufficiale che pubblica le leggi, i regolamenti, i decreti del Presidente della Giunta regionale e gli altri atti della Regione e degli enti locali dipendenti, di cui è prevista o richiesta la pubblicazione ai fini della conoscibilità legale degli stessi. Pubblica inoltre la normativa statale nelle materie di competenza della Regione in conformità alle norme che ne regolano l'attività.

Articolo 7
Promozione dell'immagine

1. L'attività di promozione dell'immagine si attua attraverso:
- a) gli strumenti di comunicazione di massa a livello regionale, nazionale e internazionale;
 - b) le attività editoriali della Regione;
 - c) il coordinamento delle azioni di promozione e pubblicità istituzionale della Regione, svolte in base alle linee programmatiche di comunicazione integrata di cui al comma 4 dell'art. 2.

Articolo 8
Portavoce

1. Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi, per tutta la durata del suo incarico, di un portavoce, che può essere scelto tra persone esterne all'Amministrazione, anche ai fini dei rapporti con gli organi d'informazione.

2. Il portavoce, per tutta la durata dell'incarico, non può esercitare altra attività professionale, anche nei settori del giornalismo e della stampa o delle pubbliche relazioni.

3. Al portavoce è attribuito un compenso che, in ogni caso, non può essere superiore a quello di capo redattore.

Articolo 9
Comunicati di pubblica utilità

1. La Regione può chiedere ai concessionari privati e alla concessionaria pubblica la trasmissione di comunicati di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 10 comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Articolo 10
Pubblicità

1. La Regione individua annualmente una somma, per campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività.

2. Per la pubblicità diffusa in ambito locale, la Giunta regionale determina, ai sensi del comma 10 dell'art. 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, la percentuale spettante alle emittenti locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione Europea, nonché alle emittenti radiotelevisive nazionali e locali operanti nei territori medesimi, sentito il parere del CO.RE.COM.

*Articolo 11***Programmi radiotelevisivi d'iniziativa regionale**

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, sulla base delle linee programmatiche di cui all'art. 2, comma 4, possono affidare la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi, regolati da apposita convenzione, alle sole emittenti radiotelevisive locali iscritte nel registro di cui all'art. 12, che producono e diffondono programmi e servizi giornalistici anche di carattere locale, individuate secondo modalità e criteri definiti con propria deliberazione, sentito il parere del CO.RE.COM.

2. La Regione può stipulare con il servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, convenzioni per la realizzazione di programmi e servizi di interesse regionale previsti nel piano di cui all'art. 2, comma 4, sentito il parere del CO.RE.COM.

TITOLO III**EMITTENTI RADIOTELEVISIVE***Articolo 12***Registro regionale delle imprese delle comunicazioni**

1. È istituito presso il CO.RE.COM. il registro regionale delle imprese operanti nel settore della comunicazione radiotelevisiva.

2. Allo stesso sono iscritte:

- a) le emittenti radiofoniche e televisive con sede legale in Umbria;
- b) le imprese di produzione di programmi radiotelevisivi;
- c) le concessionarie di pubblicità locale.

3. I requisiti e le modalità per l'iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento che il CO.RE.COM. dovrà emanare entro 60 giorni dalla sua costituzione.

4. L'iscrizione al registro regionale è condizione necessaria per l'accesso alle provvidenze di cui alla presente legge.

5. L'elenco delle imprese iscritte nel registro è pubblicato annualmente nel B.U.R.

*Articolo 13***Sostegno per l'innovazione tecnologica**

1. La Regione, anche avvalendosi delle società a partecipazione regionale, favorisce gli investimenti delle emittenti radiotelevisive singole o associate, iscritte al registro regionale di cui all'art. 12, finalizzati all'acquisizione e all'ammodernamento delle strutture e dei mezzi per la produzione e la diffusione nel settore radiotelevisivo, mediante:

a) sostegno per operazioni di locazione finanziaria destinate all'acquisizione di strumenti per la produzione e diffusione;

b) contributi in conto interessi per la contrazione di mutui per investimenti diretti all'acquisizione e all'ammodernamento di mezzi e strutture di produzione;

c) contributi in conto capitale, per l'adeguamento degli impianti di produzione e trasmissione.

2. La Giunta regionale, per le finalità indicate al comma 1, sentito il parere del CO.RE.COM.:

a) definisce le modalità e i criteri per l'ammissibilità e l'erogazione dei contributi;

b) individua le imprese beneficiarie, sulla base di programmi e relativi piani di spesa;

c) stabilisce, entro il 30 giugno di ogni anno, la misura dell'abbattimento dei tassi di interesse di cui al comma 1, lettera b).

Articolo 14

Forme associative per i servizi radiotelevisivi

1. Nell'ambito delle linee programmatiche di cui all'art. 2, comma 4, la Giunta regionale promuove la costituzione di forme associative fra le emittenti radiofoniche e fra le emittenti televisive iscritte al registro di cui all'art. 12, per la gestione comune di una o più fasi dell'attività diretta alla produzione e alla diffusione dei servizi radiotelevisivi, anche attraverso la creazione di servizi comuni. La costituzione di forme associative avviene nella misura del cinquanta per cento più uno fra le emittenti radiofoniche e del cinquanta per cento più uno fra le emittenti televisive.

2. Lo stato di associato, secondo quanto previsto al comma 1, costituisce titolo preferenziale per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge.

Articolo 15

Qualificazione e formazione professionale

1. La Regione, d'intesa con l'ordine regionale dei giornalisti e l'associazione della stampa umbra, può prevedere nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale la realizzazione di appositi corsi di qualificazione e aggiornamento riservati agli operatori dell'informazione, e corsi di qualificazione riservati agli operatori della comunicazione, con particolare riferimento al fabbisogno e alle caratteristiche professionali rilevate dal CO.RE.COM.

Articolo 16

Parere sul piano d'assegnazione delle radiofrequenze

1. La Giunta regionale, sentito il CO.RE.COM., esprime il parere sul piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, ai sensi dell'art. 3, commi 14 e 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni e ne dà comunicazione al Consiglio.

TITOLO IV

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CO.RE.COM.

Articolo 17

Istituzione del CO.RE.COM.

1. È istituito il CO.RE.COM., organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Il Comitato è altresì organo di consulenza della Regione in materia di comunicazioni.

Articolo 18

Composizione e durata

1. Il CO.RE.COM. è composto da quattro membri più il Presidente scelti fra soggetti in possesso di documentati requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione, in almeno uno dei suoi aspetti, culturale, giuridico, economico e tecnologico.

2. Il Presidente del CO.RE.COM. è eletto dal Consiglio regionale su proposta del Presidente della Giunta regionale. I quattro membri sono altresì eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni.

ni. I membri del CO.RE.COM. sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, che viene comunicato all'Autorità.

3. I membri del CO.RE.COM. restano in carica cinque anni e non sono rieleggibili. Al rinnovo del CO.RE.COM. si provvede, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, entro quarantacinque giorni dalla scadenza dei membri in carica; qualora tale termine rientri nell'ultimo semestre della legislatura regionale, lo stesso è prorogato di sette mesi.

Articolo 19

Cause di incompatibilità

1. La carica di componente e di Presidente del CO.RE.COM. è incompatibile con:

a) quella di parlamentare europeo e nazionale, di Ministro, di Consigliere e Assessore regionale, provinciale e comunale, di Sindaco, di Presidente della Provincia nonché con la carica di Presidente o direttore di enti pubblici economici e non, di nomina governativa, parlamentare, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali;

b) quella di membro di Segreterie nazionali, regionali, provinciali e comunali dei partiti e dei movimenti politici;

c) quella di amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio, della programmazione a livello sia nazionale che locale.

2. Sono altresì incompatibili i dipendenti regionali ovvero i titolari di rapporti di collaborazione o consulenza con i soggetti di cui alla lett. c) del comma 1.

3. L'incompatibilità, anche nel caso in cui essa sia sopravvenuta, è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con il contestuale invito a far cessare la causa di incompatibilità o a formulare osservazioni entro sette giorni dalla comunicazione della contestazione.

4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il Presidente, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza dandone comunicazione all'interessato.

Articolo 20

Assenze dei membri del CO.RE.COM.

1. In caso di assenza non giustificata alle riunioni del CO.RE.COM. viene operata una trattenuta del due per cento sull'indennità.

2. L'assenza non giustificata a tre riunioni consecutive del CO.RE.COM. costituisce di diritto causa di decadenza dalla carica.

3. È considerata giustificata l'assenza documentata per motivi di salute, per forza maggiore o per missione fuori sede, debitamente autorizzata.

4. Costituisce di diritto, in ogni caso, causa di decadenza dalla carica l'assenza per impedimento protrattasi per oltre sei mesi.

5. La decadenza di cui ai commi 2 e 4 è pronunciata dal Presidente del Consiglio regionale.

Articolo 21

Dimissioni

1. Le dimissioni dei membri del CO.RE.COM. sono presentate al Presidente del Consiglio regionale.

2. In caso di dimissioni, decadenza, decesso, anche di uno solo dei membri, si applica il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 come modificata dalla legge regionale 21 marzo 1997, n. 8, aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 18.

Articolo 22

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale del Comitato;
- b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in esse adottate;
- c) cura i rapporti con gli Organi regionali e con l'Autorità.

2. Il Presidente designa il componente che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 23

Regolamento

1. Il CO.RE.COM. adotta, entro due mesi dalla sua costituzione, un regolamento per il proprio funzionamento e l'organizzazione dei lavori, che contiene, tra l'altro, disposizioni per la convocazione e lo svolgimento delle sedute, nonché un "codice etico" di comportamento dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti, in cui sono disciplinate le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio regionale e pubblicato nel B.U.R..

Articolo 24

Indennità di funzione e rimborsi

1. Al Presidente del CO.RE.COM. è attribuita un'indennità, per dodici mensilità, pari al sessanta per cento dell'indennità mensile lorda spettante al Consigliere regionale.

2. Ai componenti del CO.RE.COM. è attribuita un'indennità, per dodici mensilità, pari al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante al Consigliere regionale.

3. Nel caso in cui, per giustificati motivi, il Presidente del CO.RE.COM. debba assentarsi per oltre un mese, al componente che ne assume le funzioni spetta, a partire dal secondo mese, e fino al sesto mese di supplenza, il doppio della sua indennità di funzione. L'indennità del Presidente dopo il primo mese di assenza è ridotta del venti per cento e dell'ottanta per cento per i restanti cinque mesi.

4. Ai componenti del CO.RE.COM. che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del CO.RE.COM. è dovuto, per ogni giornata di seduta o per altre riunioni espressamente autorizzate dal Presidente, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dall'art. 2 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 e successive modificazioni.

5. Ai componenti del CO.RE.COM. che, con autorizzazione del Presidente, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del CO.RE.COM., si recano fuori regione in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i dirigenti regionali.

Articolo 25 Funzioni

1. Il CO.RE.COM. esercita le funzioni ad esso conferite dalla legislazione nazionale e regionale, nonché le funzioni espressamente delegate dall'Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con le modalità stabilite dall'apposito Regolamento.

2. Il CO.RE.COM. provvede al monitoraggio qualitativo e quantitativo di ogni forma di comunicazione di interesse regionale.

3. Il CO.RE.COM. può svolgere attività di studio, ricerca e monitoraggio, su materie attinenti le comunicazioni, per istituzioni pubbliche umbre, sulla base di apposite convenzioni.

Articolo 26 Struttura

1. Il CO.RE.COM., per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito da apposita struttura, costituita ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15, che può anche avvalersi di personale assegnato dal Ministero delle Comunicazioni in base all'art. 1, comma 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e da personale di ruolo degli enti locali. L'organico della struttura è definito sentita l'Autorità.

2. Nell'esplicazione delle sue funzioni, il CO.RE.COM. può avvalersi anche di soggetti pubblici e privati di riconosciuta indipendenza e competenza.

Articolo 27 Programmazione delle attività

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il CO.RE.COM. presenta al Consiglio regionale, per l'approvazione, ed all'Autorità, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CO.RE.COM. presenta al Consiglio regionale e all'Autorità una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate.

3. La Regione rende pubblici, attraverso gli strumenti informativi a propria disposizione, il programma di attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente dal CO.RE.COM..

Articolo 28 Forme di consultazione

1. Il CO.RE.COM. attua idonee forme di consultazione sulle materie di sua competenza con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione stampa umbra, con gli organi dell'Amministrazione scolastica, con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del comparto delle comunicazioni e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.

2. La Regione e il CO.RE.COM. organizzano conferenze regionali sulla informazione e sulla comunicazione.

*Articolo 29***Finanziamento e gestione economica e finanziaria**

1. Per l'esercizio delle funzioni proprie, conferite dalla legislazione statale e regionale, il CO.RE.COM. dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata, iscritta in apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale.

2. Nell'ambito delle previsioni contenute nel Programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria iscritta in bilancio, il CO.RE.COM. ha autonomia gestionale e operativa, secondo le norme regionali in materia di amministrazione e contabilità.

3. Il CO.RE.COM. si avvale di mezzi e strutture adeguati, messi a disposizione dal Consiglio regionale.

*Articolo 30***Norma transitoria**

1. In sede di prima applicazione della presente legge gli organi regionali competenti provvedono alla elezione del CO.RE.COM. entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Nelle more della prima elezione del CO.RE.COM. e fino all'effettivo insediamento degli organi, le funzioni sono esercitate dal Comitato regionale Radiotelevisivo, di cui alla legge regionale 29 aprile 1991, n. 10.

TITOLO V**NORME FINALI***Articolo 31***Norma finanziaria**

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 100.000.000 con iscrizione, in termini di competenza e di cassa, al cap. di nuova istituzione n. 175 denominato: "Spese per l'informazione e la comunicazione a mezzo stampa, agenzie di informazione, emittenza radiofonica e televisiva locale, nazionale ed internazionale".

2. Per le finalità di cui all'art. 13 è autorizzata, altresì, per l'anno 2000, la spesa di lire 400.000.000 con iscrizione, in termini di competenza e di cassa, al cap. di nuova istituzione n. 6520 (tit. II, rubr. 2, ctg. 3) denominato: "Spese per il sostegno degli investimenti delle imprese radiotelevisive singole o associate".

3. Al finanziamento dell'onere complessivo di lire 500.000.000 per l'anno 2000 si fa fronte con pari disponibilità che sarà prevista nel fondo globale del cap. 9710 del medesimo bilancio.

4. La Giunta regionale - a norma della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

5. Per gli anni 2001 e successivi l'onere sarà annualmente determinato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

6. Agli oneri di cui all'art. 24 si fa fronte con gli stanziamenti appositamente previsti nel bilancio del Consiglio regionale per gli anni 2000 e successivi.

*Articolo 32***Abrogazione**

1. Sono abrogate le leggi regionali 29 aprile 1991, n. 10 e 16 giugno 1998, n. 20.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, addì 11 gennaio 2000.

BRACALENTE

REGIONE PUGLIA - LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 3**Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)**

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

la seguente legge:

Articolo 1**Oggetto**

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è istituito presso il Consiglio regionale della Puglia il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) della Regione Puglia, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

Articolo 2**Natura**

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Il Comitato regionale per le comunicazioni, quale organo regionale, svolge funzioni di consulenza, di supporto e di garanzia della Regione per le funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie e alle funzioni delegate, di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

Articolo 3**Composizione e durata in carica ***

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto da cinque membri, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. I componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità, risulta eletto il più anziano di età.

(*) Il Governo ha osservato: "è richiamata l'attenzione in ordine al rispetto della disposizione di cui all'articolo 1, lettera A, n. 5) della Deliberazione n. 52/1999 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che stabilisce il divieto di rieleggibilità alla carica per i componenti del Comitato regionale per le comunicazioni".

3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del Comitato, il Consiglio procede con voto segreto all'elezione, tra di essi, del Presidente del Comitato. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità resta eletto il più anziano di età.

4. In caso di impedimento per qualunque causa del Consiglio regionale, alla nomina del Presidente e dei componenti il Comitato vi provvede il Presidente del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari.

5. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni ed esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento del Comitato subentrante.

6. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede alla elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato.

7. In caso che il Comitato si riduca a due componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.

8. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 7. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente.

9. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato:

a) se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del Comitato, il Consiglio provvede alla sostituzione a norma dei commi 6 e 8 e, nella stessa seduta, alla nomina del nuovo Presidente;

b) se le dimissioni riguardano solo la carica di Presidente, il Consiglio provvede alla nomina del Presidente nella prima seduta utile.

Articolo 4 Incompatibilità

1. La carica di componente del Comitato è incompatibile con le seguenti situazioni:

- a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
- b) componente del Governo nazionale;
- c) Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, Consigliere regionale;
- d) Sindaco, Presidente di Amministrazione provinciale, Assessore comunale o provinciale, Consigliere comunale o provinciale;
- e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
- f) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici;
- g) amministratore, dirigente, dipendente (o socio azionista) di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; (i soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità);
- h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera g);
- i) dipendente regionale.

2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato e al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Articolo 5**Decadenza**

1. I componenti del Comitato decadono dall'incarico:

- a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive;
- b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.

2. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, che è tenuto a comunicare il fatto di cui alla lettera a) del comma 1 nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla data della contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa; ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

Articolo 6**Dimissioni**

1. Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio.

2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino alla elezione dei successori.

Articolo 7**Rinvio**

1. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato, quando si devono sostituire componenti cessati anticipatamente dalla carica, non si applica il metodo del voto limitato.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla normativa regionale vigente in materia di nomine.

Articolo 8**Comunicazioni**

1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del Comitato e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

Articolo 9**Funzioni del Presidente**

1. Il Presidente del Comitato:

- a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;

b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;

c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 10

Regolamento interno

1. Il Comitato adotta, col voto di quattro quinti dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:

a) le modalità di nomina e le funzioni del Vice Presidente;

b) l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;

c) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il Comitato approva, altresì, all'unanimità, un "codice etico" volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

Articolo 11

Indennità di funzioni e rimborsi

1. Al Presidente del Comitato è attribuita una indennità lorda mensile di funzione pari al 40 per cento dell'indennità mensile di base spettante ai Consiglieri regionali.

2. Al Vice Presidente del Comitato è attribuita una indennità lorda mensile di funzione pari al 25 per cento dell'indennità mensile di base spettante ai Consiglieri regionali.

3. Ai componenti del Comitato è attribuita una indennità lorda mensile di funzione pari al 15 per cento dell'indennità mensile di base spettante ai Consiglieri regionali.

4. Nel caso in cui il Presidente del Comitato sia assente o impedito per oltre due mesi consecutivi, al Vice Presidente spetta, per tutto il periodo di assenza o impedimento del Presidente, l'indennità di funzione prevista per il Presidente.

5. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

6. Ai Componenti del Comitato che su incarico del Comitato si recano in località diverse da quelle di residenza è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i Consiglieri regionali.

Articolo 12

Modalità di esercizio delle funzioni

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Comitato si avvale dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5/bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'Amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

Articolo 13 Funzioni proprie

1. Il Comitato esercita come funzioni proprie:

a) le funzioni già assegnate dalla normativa statale, regionale al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (Co.re.rat.);

b) le altre funzioni conferite al Comitato dalla normativa statale, regionale e da provvedimenti dell'Autorità.

2. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od esprimano autonomamente, pareri all'Autorità o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni o adottino provvedimenti sulle stesse materie. Gli organi regionali:

a) sono tenuti ad acquisire gli apporti espressi dal Comitato;

b) possono delegare al Comitato, in via permanente o transitoria, eventualmente con prefissione di indicazioni e criteri, l'adozione e la gestione di provvedimenti di loro competenza in materie interessanti le comunicazioni.

3. Il Comitato inoltre esprime parere alle Commissioni consiliari competenti sui progetti di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni.

Articolo 14 Funzioni delegate

1. Il Comitato esercita le funzioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n.249 del 1997.

2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

3. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per il loro esercizio.

4. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi iscritta in un capitolo di spesa intestato "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Co.re.com." inserito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella rubrica riguardante le spese assegnate al Consiglio regionale. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato.

5. In caso di accertati inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249 del 1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Articolo 15 Programmazione delle attività del Comitato

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato trasmette all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del rela-

tivo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate, è presentata anche all'Autorità.

2. Il programma del Comitato è presentato ed illustrato dal Presidente del Comitato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Successivamente l'Ufficio di Presidenza discute ed approva il programma. In conformità del programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio e da porre a disposizione del Comitato.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato trasmette all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per opportuna conoscenza, e all'Autorità:

a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a).

Articolo 16

Dotazione organica

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità, con il Presidente del Comitato e con il Segretario generale del Consiglio, individua la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità, con il Presidente del Comitato e con il Segretario Generale del Consiglio, valutando prioritariamente le professionalità e le competenze acquisite nella struttura del Co.re.rat. Al reclutamento dell'ulteriore personale eventualmente occorrente si provvede a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 249 del 1997.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, secondo la vigente normativa regionale in materia di consulenza.

Articolo 17

Gestione economica e finanziaria

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della struttura funzionalmente dipendente dal Comitato assume la funzione di funzionario delegato, ai sensi delle norme di contabilità regionale.

2. Gli atti della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del Comitato sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

Articolo 18

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede all'elezione del Comitato e del suo Presidente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more della prima elezione del Comitato nei termini e con le procedure previste all'articolo 3, le funzioni proprie e delegate di cui agli articoli 13 e 14, sono attribuite al Co.re.rat.

3. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, il Comitato, fermo restando quanto disposto all'articolo 12, si avvale del personale già assegnato al Co.re.rat., secondo la vigente normativa regionale in materia.

4. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 10, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.re.rat.

Articolo 19 Norma finanziaria

1. All'onere finanziario necessario per l'applicazione della presente legge si fa fronte mediante lo stanziamento annuale del capitolo 1120, la cui denominazione è integrata da "Spese per il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)", previsto nei corrispondenti bilanci di previsione della Regione.

Articolo 20 Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 29 recante norme in materia di Co.re.rat.

Formula Finale

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, addì 28 febbraio 2000

DI STASO